

COMMISSIONE VII

DIFESA

41.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
VAGHI ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva (2446)	293
PRESIDENTE	293, 294
GUADALUPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	294
VAGHI	294
VECCHIARELLI, <i>Relatore</i>	293, 294
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	295

La seduta comincia alle 10,15.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Vaghi ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva (2446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vaghi, Sangalli, Caiati, Fornale, Canestrari, de Stasio, Micheli, Gaiazza,

Lucchesi, Tarabini, Botta, Vecchiarelli: « Adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva ». Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio. Quest'ultima aveva chiesto lo spostamento della decorrenza al 1° gennaio 1971 ma successivamente, esaminato un emendamento proposto dal relatore, si è dichiarata consenziente al mantenimento della decorrenza al 1° giugno 1970, a condizione che venga approvato anche l'emendamento del relatore.

L'onorevole Vecchiarelli ha facoltà di svolgere la relazione.

VECCHIARELLI, *Relatore*. Su questa proposta di legge ho già riferito allorché proposi il passaggio in sede legislativa. Si tratta di un adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla nuova posizione giuridica da essi rivestita. I commissari di leva, pur trasferiti nel ruolo civile, hanno sempre avuto il trattamento dei militari e la *ratio* della legge del 1923 era centrata proprio su questo parallelismo di trattamento.

Col decreto-legge del 1935 si allargò il campo del reclutamento per migliorare la qualità di questi commissari di leva, ma il criterio restrittivo della mancata progressione di carriera frustrò questa finalità.

Infatti al vantaggio del protrarsi del servizio fino a 65 anni corrispondono alcuni elementi negativi come la perdita di alcuni bene-

fici quali le tariffe militari ferroviarie e così via. La progressione di carriera fino a colonnello poteva essere logica quando i commissari di leva erano inquadrati nel ruolo B, ma, da quando con la legge 27 gennaio 1963, n. 33 sono stati inquadrati nella carriera direttiva, mi sembra necessario adeguare il trattamento economico alla nuova funzione e al nuovo inquadramento. Quindi, bisogna eliminare questo sbarramento a colonnello e consentire la progressione economica fino a generale di brigata. Tale progressione economica non avviene come fatto automatico indiscriminato, bensì in presenza di determinati requisiti.

Non ritengo pertinente il rilievo fatto in Commissione bilancio sulla opportunità che questo provvedimento sia ricondotto al momento del riassetto poiché qui si parla solo di adeguamento economico alla funzione esercitata.

In merito agli articoli vi è solo da osservare, per quanto concerne l'articolo 4, che la Commissione bilancio si è dichiarata favorevole al mantenimento della decorrenza in esso contenuto con il seguente emendamento aggiuntivo da me proposto: « con esclusione della corresponsione degli assegni arretrati sia per il personale in attività di servizio sia per quello collocato a riposo dopo detta data ».

Con questa unica modifica, sottopongo la proposta di legge all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VAGHI. Desidero ringraziare il relatore per la buona predisposizione mostrata nei confronti di questa mia proposta di legge. Sono sicuro che il ringraziamento debba essere esteso anche al Governo, che pure deve ancora esprimere il suo parere.

Chi vi parla ha ricoperto per venti anni la carica di sindaco e, come tale, ha fatto parte — quale membro di diritto — delle commissioni mobili di leva prima e dei consigli di leva poi. Ho quindi avuto modo di seguire da vicino ed apprezzare l'opera di questi commissari, ai quali è stata oggi affidata anche la selezione attitudinale dei giovani, con conseguente aumento del già oneroso lavoro. Tra l'altro richiedendo queste nuove mansioni una notevole preparazione per comprendere la psicologia dei giovani sottoposti ad esame attitudinale si deve allargare la base di reclutamento di questo personale, garantendo ad esso un trattamento più consono alle funzioni espletate.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Sulla proposta di legge in oggetto, il Governo esprime il seguente avviso. Dal momento che essa è intesa a modificare le norme che regolano il trattamento economico dei commissari di leva, prevedendo la corresponsione di assegni sino all'ammontare stabilito per il grado di generale di brigata, l'attribuzione di tale importo massimo viene subordinato a due condizioni: che l'interessato abbia prestato un periodo minimo di tre anni di servizio nel ruolo di appartenenza e che abbia altresì percepito, sia in servizio militare che in quello civile, lo stipendio corrispondente a quello di colonnello per almeno cinque anni.

Devo ricordare che questa materia costituisce oggetto di altra proposta di legge nella IV legislatura, proposta che non trovò allora consenzienti i ministeri competenti, compreso quello della difesa, a causa dell'eccessiva portata dei benefici richiesti in quel momento, essendo tra l'altro prevista una progressione economica fino al grado di generale di divisione senza alcuna condizione.

Poiché tali benefici sono oggi, con questa proposta, limitati al grado di generale di brigata e subordinati alle due condizioni indicate, il ministero della difesa non ha nulla in contrario a che la proposta in esame venga approvata.

Ricordato che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere favorevole, non mi rimane che dichiararmi favorevole al testo della proposta con l'emendamento proposto dal relatore Vecchiarelli.

Il ministero della difesa è quindi favorevole all'approvazione di questa proposta di legge in pieno rispetto della volontà del Parlamento e nonostante le obiezioni del ministero del tesoro e del ministero della riforma della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1597, è soppresso.

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva, il trattamento economico goduto quali ufficiali.

Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di assegni e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti anche per promozione ad ufficiali di grado ed anzianità pari o inferiori, appartenenti alla stessa arma o servizio di provenienza, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di generale di brigata.

I predetti aumenti sono attribuiti con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295 ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Per conseguire il trattamento economico del grado di generale di brigata i commissari di leva devono aver prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo di appartenenza e devono essere in godimento da almeno cinque anni del trattamento economico stabilito per il grado di colonnello ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

ART. 4.

La presente legge, nella sua prima applicazione, sarà operante nei confronti dei commissari di leva in servizio alla data del 1° luglio 1970.

L'onorevole Vecchiarelli ha presentato il seguente emendamento: *aggiungere, dopo le parole: 1° luglio 1970, le parole:* con esclusione della corresponsione degli assegni arretrati sia al personale in attività di servizio che a quello collocato a riposo dopo detta data.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato.

ART. 4.

La presente legge, nella sua prima applicazione, sarà operante nei confronti dei commissari di leva in servizio alla data del 1° luglio 1970 con esclusione della corresponsione degli assegni arretrati, sia per il personale in attività di servizio, sia per quello collocato a riposo dopo detta data.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

ART. 5.

Per l'anno 1970 al maggiore onere di otto milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si fa fronte per l'esercizio finanziario 1970 con gli stanziamenti del capitolo degli stipendi e retribuzioni del personale civile del Ministero della difesa.

Il relatore Vecchiarelli ha presentato il seguente emendamento, conformemente al parere spresso dalla Commissione bilancio: *Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 milioni annui, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Vaghi ed altri: « Adeguamento del trattamento economico dei com-

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1970

missari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva ».

Presenti e votanti 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli 28

Voti contrari —

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Boldrini, Buffone, Caiati, Canestrari, Cossiga, D'Alessio, D'Auria, De Lorenzo Giovanni, De Meo, De Stasio, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Grimaldi, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Luc-

chesi, Mattarella, Nahoum, Napoli, Palmitessa, Pietrobono, Radi, Tagliaferri, Trombadori, Vaghi, Vecchiarelli.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO